

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“ CENTRO SOCIALE ANZIANI ARMONIA E MUSICA – APS”

ART. 1

COSTITUZIONE

E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione di Promozione Sociale (APS) della Legge 383/2000, denominata “CENTRO SOCIALE ANZIANI ARMONIA E MUSICA –APS”

L'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distinto che l'Associazione intenderà adottare.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

ART. 2

PRINCIPI ISPIRATORI

L'associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa o fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

ART. 3

SEDE

L'associazione ha attualmente la propria sede legale in Eboli, cap. 84025, prov. di Salerno, via G. Giarletta, La sede potrà essere trasferita con delibera assembleare e non comporta modifica statutaria.

L'associazione opera, pertanto, nel territorio del comune di Eboli, prov. di Salerno.

Tutte le riunioni delle Assemblee e, se previsti, del Consiglio Direttivo, possono svolgersi sia presso

la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

ART. 4

DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 5

FINALITA'

L'associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed opera in maniera specifica nelle seguenti aree di intervento

- assistenza sociale;
- attività ricreativa;
- culturale;

dei soggetti anziani vivono una condizione di disagio dovuta a situazioni di solitudine, abbandono, indigenza e/o emarginazione sociale.

ART. 6

ATTIVITA' SVOLTE E DESTINATARI

Per perseguire le finalità enunciate nell'articolo precedente, l'associazione svolge le seguenti attività:

- promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso l'organizzazione e la realizzazione di iniziative di natura culturale-ricreativa, ludico sportiva, sociale ed assistenziale per dare agli anziani momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
- organizzare iniziative per sostenere associati e non, in condizione di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza o autofinanziamento;
- promuovere iniziative e progetti che mettano in contatto e collegamento le giovani generazioni -e le scuole di ogni ordine e grado- con gli anziani affinché si realizzi un proficuo e reciproco scambio di idee esperienze e conoscenze
- promuovere e realizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici, privati e/o altre associazioni, un generale miglioramento della qualità della vita delle persone della terza età in situazioni di isolamento od emarginazione, realizzando incontri ed iniziative di socializzazione, programmi di carattere ricreativo, culturale, teatrale ed attività di utilità sociale che prevedano l'impegno diretto degli anziani.

- Creare un centro di incontro per dare ai Soci l'opportunità di trascorrere alcune ore serene e confortevoli, favorendo spunti di vita associativa.
- Stimolare gli Enti pubblici perché siano sempre più presenti e attenti nei confronti dell'anziano, si propone inoltre il compito di essere intermediaria con l'Amministrazione Comunale per lo studio dei problemi dell'Anziano e la ricerca delle relative soluzioni.

L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle suindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà inoltre promuovere raccolte fondi, organizzare viaggi e soggiorni turistici come momento di socializzazione e sviluppo culturale.



ART. 7

SOCI

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati (in questo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente) che forniscano un sostegno economico all'associazione definendoli "soci sostenitori".

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull'ammissione di nuovi soci è ammesso appello all'Assemblea generale dei soci entro 30 (trenta) giorni.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, dovrà versare all'associazione la quota annuale di iscrizione..

ART. 8

DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali, infine di usufruire di tutti i servizi dell'associazione. Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

ART. 9

OBBLIGHI DEI SOCI

I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea generale dei soci.
-

ART. 10

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
- mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione. Il socio moroso è automaticamente espulso senza necessita di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel "Libro dei Soci";
- rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente dell'Assemblea dei soci, che a sua

volta ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito;

- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata a.r.. Avverso la decisione di espulsione ammesso appello all'Assemblea generale dei soci entro 30 (trenta) giorni.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 11

ORGANI SOCIALI¹

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- 1) l'Assemblea generale degli iscritti
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei Revisori Contabili
- 5) il Collegio dei Probiviri

Gli organi sociali quali il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori Contabili, ecc. vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci.

La durata degli organi sociali e dei Collegi di controllo e garanzia è di 4 (anni) anni rinnovabili.

ART. 12

L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

L'Assemblea generale degli iscritti regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

A) PRESIDENZA

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'Associazione.

Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente.

B) CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata:

- α) ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'Associazione;
- β) qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione.

L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- 1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;
- 2) l'ordine del giorno;

D) TIPOLOGIA E COSTITUZIONE: 1) ASSEMBLEA ORDINARIA; 2) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera in particolare su:

- l'elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegi di controllo e di garanzia;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;

- l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
- la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- l'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- l'approvazione del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n° 15 giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo;
- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti.

2) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in particolare su:

- le modifiche dello statuto;
- l'eventuale proroga della durata dell'associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci con diritto di voto

Per le delibere in merito allo scioglimento dell'associazione e/o la messa in liquidazione con la contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori l'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con i 3/4 degli aventi diritto. L'Associazione potrà essere sciolta con il voto favorevole dei ¾ degli associati.

Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria, che quelle prese dall'Assemblea straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (alzata di mano, appello nominale o scrutinio segreto) richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 5 a un numero massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 4 anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso dei 4 anni, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore Contabile. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione.

B) CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta al mese, ma anche ogniquale volta se ne manifesti la necessità o qualora ne facciano richiesta scritta almeno 2 (due) membri dell'organo sociale.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto almeno n° 3 giorni prima della data prevista per la riunione, mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

C) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente.

D) COMPITI

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza

esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Vice-Presidente;
- eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- amministrare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea generale dei soci;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l'attività dell'associazione,
- redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione, senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria degli iscritti;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- deferire al Collegio dei Probiviri i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta; (ovviamente se il Collegio dei probiviri è previsto)

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

ART. 14

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'associazione.

E' eletto dall'Assemblea Generale dei Soci;

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo.

C) COMPITI

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'organizzazione di volontariato.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione,

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo;
- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- nomina il Segretario;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;

- tiene i libri contabili ed i registri dell'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'associazione tutti provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea generale dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

ART. 15

IL VICE-PRESIDENTE

Il vice Presidente, su proposta del Presidente, è eletto dal consiglio direttivo. Sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimento o vacanza.

ART. 16

IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea generale dei soci, qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio dei Revisori Contabili formato da un numero di 3 (tre) membri e 2 (due) supplenti.

La durata in carica del Collegio è di 4 anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

La carica di Revisore Contabile è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

In particolare i compiti principali del Collegio dei Revisori Contabili sono i seguenti:

- verificare la corretta gestione dell'associazione sul piano economico-finanziario;
- verificare il bilancio preventivo e consuntivo e quindi il rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo e consuntivo, nonché sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili, prima della loro presentazione all'Assemblea;

ART. 17

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea generale dei soci qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di Probiviri, formato da un numero di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti

La durata in carica del Collegio è di 4 (quattro) anni tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

All'atto dell'accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli artt. 2382 - 2399 cod. civ..

Il Collegio dei Probiviri è competente a:

- esaminare e dirimere tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra questi e l'associazione, o i suoi organi sociali, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- esaminare e decidere eventuali controversie inerenti lo svolgimento dell'attività dell'associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo;
- decidere in materia disciplinare su sua iniziativa o del Consiglio Direttivo. Il Collegio, infatti, esaminate attentamente le vicende e le questioni in relazione alle quali si ritiene possa ravvisarsi una qualche responsabilità a carico dell'associato, previa audizione in contraddittorio dell'interessato, può comminare a quest'ultimo una serie di sanzioni disciplinari quali: la sospensione dei diritti di socio fino a n° 12 (dodici) mesi, la decadenza dalla qualità di socio per mancato pagamento della quota sociale annua ed infine l'estromissione dall'associazione per aver violato gli scopi sociali o aver recato pregiudizio all'Associazione stessa;
- decidere sui ricorsi dei soci avverso delibere adottate dagli organi dell'associazione;
- decidere sulla radiazione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'associazione.

Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo senza alcuna formalità di rito e di procedure salvo contraddittorio entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso da parte del socio per controversie inerenti l'organizzazione di volontariato.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e quindi inappellabili.

ART. 18

CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione. Esse hanno la durata di n° 4 anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 19

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi ordinari dei soci: quota sociale annua di iscrizione;
- contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;

ART. 20

QUOTA SOCIALE

La quota sociale annua di iscrizione all'associazione è determinata dall'Assemblea generale dei soci. I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'organizzazione di volontariato.

ART. 21

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- eventuali avanzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali,

ART. 22

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea generale dei soci la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori Contabili almeno 30 (trenta) giorni prima della loro presentazione all'Assemblea dei soci, conformemente con quanto stabilito dalle norme del Codice

Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia, e devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione n° 7 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possano prenderne visione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

L'Associazione ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

ART. 23

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole dei 3/4 degli aderenti.

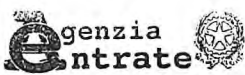
In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione deve essere devoluto ad altra associazione con analoghi fini statuari di utilità sociale.

ART. 24

NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti..

Il presente statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo dell'Associazione di Promozione sociale denominata "Centro Sociale Anziani Armonia e Musica - APS".


Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Eboli

effolbte

Registrato il 9 OTT 2015

al n° 2123 Serie 3N alleg. n° 1

Esatte € 20,00 (Successo 100)



FUNZIONARIO IDENTIFICATO
G. COLLECCI
14